

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
DECRETO DI MODIFICA
DEI TERMINI PER IL DEPOSITO DEI RENDICONTI

- ex artt. 371, 408 e 411 c.c. -

rilevato che con i decreti di apertura dei procedimenti di tutela, di amministrazione di sostegno e di curatela è stato imposto il termine del giorno 31 gennaio di ogni anno quale termine per il deposito del rendiconto annuale;

rilevato che sul ruolo di volontaria giurisdizione sono aperti n. 1760 procedimenti tra tutele, amministrazioni di sostegno e curatele;

rilevato che il deposito massivo dei rendiconti per n. 1760 procedimenti di fatto rende impossibile ed inesigibile un controllo accurato ed attento di detti rendiconti;

ritenuto che l'annualità per il deposito del rendiconto deve essere invero calcolata dal giorno del giuramento quale amministratore di sostegno o tutore (ad. es. 01.03.2010 il rendiconto dovrà essere depositato il 01.03.2024) o in caso di assenza di giuramento calcolando l'anno dalla data del provvedimento di nomina;

ritenuto che secondo le disposizioni degli artt. 371, 408 e 411 c.c. il Giudice Tutelare può modificare - anche d'ufficio - le modalità di disciplina di gestione della tutela, dell'amministrazione di sostegno e della curatela;

ritenuto che invero le disposizioni concernenti la tutela, l'amministrazione di sostegno e la curatela prevedono che le funzioni di tutore, di amministratore di sostegno e di curatore decorrono dal giorno del giuramento o - in assenza di giuramento - dalla data del provvedimento di apertura della tutela, dell'amministrazione di sostegno e della curatela;



ritenuto che per dette ragioni doversi modificare i provvedimenti di apertura delle tutele, delle amministrazioni di sostegno e delle curatele e/o i provvedimenti in cui è stato imposto il giorno 31 gennaio di ogni anno quale termine per il deposito del rendiconto annuale con la diversa disciplina di cui al dispositivo del presente provvedimento;

ritenuto che per impedire che i tutori, gli amministratori di sostegno ed i curatori che hanno prestato giuramento nei mesi da gennaio - agosto siano costretti a ripresentare un nuovo rendiconto nel corrente anno, di talché i tutori, gli amministratori di sostegno ed i curatori che hanno prestato giuramento nei mesi da gennaio ad agosto sono tenuti a depositare il prossimo rendiconto - calcolando il termine annuale dal giorno del giuramento - nel 2024;

P.Q.M.

IN MODIFICA

DEL TERMINE PER IL DEPOSITO DEL RENDICONTO ANNUALE

SI PRESCRIVE


A tutti i tutori, gli amministratori di sostegno ed a tutti i curatori di depositare il rendiconto annuale calcolando l'annualità dal giorno del giuramento quale amministratore di sostegno o tutore o in caso di assenza di giuramento calcolando l'anno dalla data del provvedimento di nomina e/o di apertura del procedimento di tutela, amministrazione di sostegno e di curatela.

MANDA

La cancelleria di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale e di comunicare il presente provvedimento a tutti i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del circondario di questo Tribunale ed all'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia cui si prega cortesemente di dare massima diffusione del presente provvedimento a tutti i Suoi Iscritti.

Civitavecchia, 13.03.2023

Il Giudice Tutelare


dott. Andrea Barzellotti